Allegato A) alla delib. N. 3 del 02.04.2008

OSSERVAZIONI DEI COMUNI ALLA CONVENZIONE S.I.I.
AATO VO – PIAVE SERVIZI s.c.r.l.

1. Comune di Castelfranco Veneto (prot. 3140 del 28.1.2008 – prot. AATO 97 del 28.01.2008)
2. Comune di Musile di Piave (prot. 1284 del 25.1.2008 – prot. AATO 94 del 25.01.2008)
3. Comune di Oderzo (prot. 2202 del 23.1.2008 – prot. AATO 87 del 23.01.2008)
4. Comune di Vittorio Veneto (prot. 3687 del 25.1.2008 – prot. AATO 105 del 30.01.2008)
5. Comune di Codognè (prot. 1356 del 5.2.2008 - prot. ATO 181 dell'11.02.2008)
6. Comune di Jesolo (prot. 7990/08 - prot. ATO 188 del 12.02.2008)
7. Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave" (prot. 67 del 13.02.2008 - prot. ATO 189 del 13.02.2008)
8. Comune di Noventa di Piave (prot. 305 del 09.01.2008 - prot. ATO 74 del 17.01.2008)

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.1	CASTELFRANCO VENETO	*Art. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE* *1. Il Gestore erogherà il servizio anche mediante le proprie società operative territoriali, come sopra individuate, e da esso interamente controllate.*	Gestione diretta da parte del Gestore, non mediante società operative, ancorché interamente controllate, perché si configurerebbe un "sub-affidamento" non consentito dalla Legge. **Proposta di abolire il comma**.	Non si configura subaffidamento poiché Piave Servizi è gruppo contrattuale e già nell'affidamento è prevista l'articolazione dei tre soci operativi territoriali. **NON ACCOLTA**
1.2	CASTELFRANCO VENETO	*Art. 13 CONTROLLI TECNICI E CONTABILI. ISPEZIONI* *3. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio (acquedotto, fognatura, depurazione) separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.*	Non sono chiari significato e scopo. **Proposta di formulazione più chiara ed esplicitare finalità della norma**.	E' un obbligo legislativo per permettere l'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa (si veda, in particolare, l'art. 9 del D.M. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato") **NON ACCOLTA**
1.3	CASTELFRANCO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *1. I Comuni appartenenti all'area gestionale di competenza del Gestore concedono in uso gratuito a quest'ultimo, per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del S.I.I., realizzate o in corso di realizzazione, con onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente.* *6. Gli Enti Locali consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.*	La previsione di cedere al gestore anche le opere in corso di realizzazione confligge con quanto al comma 6. **Proposta di eliminare la fattispecie dal comma 1.**	*Alla luce dell'osservazione, si procede alla modifica nel modo seguente:* *1. I Comuni appartenenti all'area gestionale di competenza del Gestore concedono in uso gratuito a quest'ultimo, per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del S.I.I**,*** ***esistenti*** *~~realizzate o in corso di realizzazione,~~ con onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente*". **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
1.4	CASTELFRANCO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *3. I Comuni di cui al primo comma del presente articolo si impegnano a fornire al Gestore le autorizzazioni per l'accesso, l'uso e la manutenzione di impianti ed opere del S.I.I. non ricadenti in aree pubbliche o interclusi. In merito a ciò i predetti Comuni, anche in fasi successive, si impegnano a regolarizzare tali situazioni con idonei atti di servitù, debitamente registrati e trascritti a cura e spese dei Comuni stessi.*	Si invita a considerare gli allacci acquedotto in proprietà privata, ad esempio con contatori interni ai fabbricati. Si suggerisce di prevedere nel Regolamento che il contatore sia al confine o la manutenzione del tratto in proprietà sia a carico del privato. **Proposta di aggiungere l'inciso: "esclusi gli allacciamenti alle singole utenze"**	L'osservazione non è pertinente e quindi è **NON ACCOLTA**. Sarà tuttavia tenuta in considerazione in fase di redazione del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (art. 27, comma 3) ed in particolare del sub Regolamento Acquedotto coordinato con il "Capitolato Tecnico per le opere di allacciamento all'acquedotto e alla rete fognaria" (di cui all'art. 36)
1.5	CASTELFRANCO VENETO	*Art.16 INVENTARIO DEI BENI* *6. Gli Enti Locali consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.*	Si rileva che non è normato il caso in cui sia necessario un'integrazione di finanziamento. **Proposta di integrare tale previsione.**	Le eventuali varianti e relativi oneri fanno capo alle Amministrazioni appaltanti. **NON ACCOLTA**
1.6	CASTELFRANCO VENETO	*Art. 44 PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE*	Si evidenzia che un fattore di crisi per i depuratori deriva dalle fognature "miste". Si propone un "Piano di bonifica e separazione delle reti fognarie miste"	**NON ACCOGLIBILE** in questa fase. L'osservazione sarà tenuta comunque in evidenza nelle revisioni del Piano degli Interventi.
1.7	CASTELFRANCO VENETO	*Vedi nota prot. 33164 in data 19.9.2007.*	Riproposte osservazioni precedenti che pongono tra l'altro all'attenzione la necessità di rendere prioritari gli interventi di potenziamento ed adeguamento gli impianti di depurazione di interesse sovracomunale. Nota dell'ufficio: *Risposta AATO prot. 1224 del 20.9.2007.*	**NON ACCOGLIBILE** Il Piano d'Ambito ha definito le priorità degli interventi. Il programma degli interventi potrà comunque essere variato ed aggiornato come previsto dall'art. 24 della convenzione.

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
2.1	MUSILE DI PIAVE	*Art. 7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE* *4. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi.*	In considerazione del fatto che le reti sono state realizzate in tempi e con modalità diverse, appare molto pesante e rischiosa per i Comuni la clausola per la quale tutti i danni a terzi da reti o impianti consegnati al gestore non in regola con la normativa vigente e/o con carenze strutturali degli stessi sono a carico dei Comuni stessi.	Alla luce dell'osservazione di Musile di Piave e delle successive presentate da Oderzo (osservaz. 3.1), Vittorio Veneto (osservaz. 4.2), Codognè (osservaz. 5.4) e Jesolo (osservaz. 6.2), si integra l'articolo come segue: *4. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi* ***da evidenziarsi in sede di consegna ed aggiornamento dell'inventario di cui al comma 2 del successivo art. 16****.* Si ritiene in tal modo che la ricognizione delle opere possa essere un momento di verifica che consente a Gestore ed Enti proprietari di programmare sinergicamente gli eventuali necessari adeguamenti e relativi stanziamenti di bilancio con riferimento anche alle modalità indicate nel successivo art. 58 della Convenzione. **ACCOLTA**
2.2	MUSILE DI PIAVE	*Art. 11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO* *2. L'Autorità interverrà, inoltre, per ripristinare l'equilibrio Economico e Finanziario, in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, ivi compresi i casi dipendenti da dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione ai sensi degli art. 67 e seguenti del presente atto.*	Eccessiva la previsione del ripiano economico per colpa grave e dolo del Gestore.	Deve essere garantita la continuità del servizio. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
2.3	MUSILE DI PIAVE	*Art. 15 PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE* *1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al S.I.I. assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e indicate nell'allegato 3 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e negli anni successivi potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell'Autorità d'Ambito e verifica delle eventuali misure di compensazione da adottare ai sensi dell' art. 11 della presente Convenzione.* *2. Le parti si danno atto reciprocamente che l'allegato di cui al comma precedente è esaustivo delle posizioni debitorie dei Comuni.*	Non vengono menzionati i ristori.	Il ristoro annuo ai Comuni e ai gestori salvaguardati è previsto a pag. 11 del Piano tariffario, allegato 2a) della Convenzione. La definizione delle quote di ristoro spettante a ciascun Comune, Ente Gestore salvaguardato e gestione in economia dell'area Sinistra Piave è stata già determinata con deliberazione n. 22 del 17.10.2007 e pubblicata sul sito internet dell'AATO. **NON ACCOLTA**
2.4	MUSILE DI PIAVE	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI*	Per i Comuni ricadenti nel territorio in gestione ad ASI la rete acquedotto è di proprietà della Società, nata come consorzio tra Comuni per la gestione dell'acquedotto.	L'osservazione porta all'attenzione il fatto che sul territorio dell'ATO Veneto Orientale la titolarità delle opere del S.I.I. è varia : per i Comuni ricadenti nel territorio fin qui gestito dall'ASI, le opere di acquedotto sono di proprietà dell'ASI stessa, mentre le opere di fognatura appartengono ai Comuni; per i Comuni ricadenti nel territorio fin qui gestito da SISP, solo le condotte acquedotto principali sono della società, mentre le reti di distribuzione appartengono ai Comuni… Questo non incide tuttavia sulla convenzione, ed in particolare sull'art. 16 comma 1, che prevede che "I Comuni ed i loro Consorzi e Società appartenenti all'area gestionale di competenza del Gestore concedono in uso gratuito a quest'ultimo, per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti esistenti necessari all'erogazione del S.I.I., con onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente."; in particolare la normativa a cui si fa riferimento sono gli art. 153 e art. 143 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152. **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
2.5	MUSILE DI PIAVE	*Art. 23 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI* *1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate risultino non conformi al Piano d'Ambito, o alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri), e saranno gestite da e sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti Locali e/o soggetti privati che le hanno commissionate.*	Stante i tempi delle dinamiche insediative e del PRG/PAT, appare opportuno legare le approvazioni da parte dell'AATO e del gestore delle estensioni delle reti del SII con pareri espressi sui piani urbanistici generali piuttosto che sui piani attuativi.	Si ritiene che ci potrà essere un parere sulla pianificazione generale relativamente alle opere del S.I.I., ma che poi in fase attuativa (progettazione definitiva-esecutiva) ci debba essere l'approvazione dell'ATO e del Gestore. **NON ACCOLTA**
2.6	MUSILE DI PIAVE	*Art. 29 SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE, ETC.* *1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.* *2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio, sono a carico del Gestore, su richiesta e con oneri a carico del singolo Comune.*	La rete antincendio è parte integrante del SII la cui manutenzione dovrebbe rientrare nella gestione ordinaria della rete idrica. Nota dell'ufficio: I gestori hanno attualmente un comportamento diverso nella tariffazione del servizio relativo agli idranti pubblici: ASI, ad esempio, fa pagare al Comune un canone fisso ad idrante (7,75 Euro/anno ad idrante), anche Sile Piave ha fissato un canone annuo (Euro 15,56), mentre SISP non fa pagare nulla. Stante la attuale differente articolazione tariffaria sul territorio della Sinistra Piave, si dovrà tenere in debita considerazione quanto previsto al comma 2 dell'art. 29 così come sopra modificato nel programma di cui all'art. 52 che assicurerà la convergenza dell'articolazione tariffaria sull'intero territorio della Sinistra Piave entro il 31.12.2010 come previsto dall'art. 38 della convenzione.	Relativamente agli idranti pubblici, si ritiene che il servizio antincendio espletato dalla rete acquedottistica del S.I.I. sia "aggiuntivo". Ciò premesso, l'Autorità d'Ambito fisserà un canone contenuto comprendente la manutenzione ordinaria e gli eventuali consumi. Si precisa che la manutenzione straordinaria (nuovi idranti) sarà a carico dei Comuni richiedenti. Si modifica il comma 1 nel modo seguente: *1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. ~~Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.~~ Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.* **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
2.7	MUSILE DI PIAVE	*Art. 71 CLAUSOLA COMPROMISSORIA* *1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione, essendo inteso che qualsiasi controversia riguardante la presente Convenzione, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.* *2. La parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra parte – mediante lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax, o altro mezzo di comunicazione con data di ricevimento certa – l'arbitro da essa designato, indicando l'oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al Collegio arbitrale.* *3. L'altra parte avrà 20 (venti) giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per nominare, con le medesime modalità, il proprio arbitro. In mancanza di nomina e comunicazione entro tale termine – restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di qualsiasi effetto – la nomina sarà effettuata, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di Treviso. Entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Treviso.* *4. Il procedimento avrà sede in Treviso, avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.*	L'inserimento di clausole compromissiore nei contratti delle società a partecipazione pubblica è stata vietata dall'art. 3 comma 19 e 20 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti [8]. 20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi. Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* 15. *Disposizioni in materia di arbitrati.* 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*, le disposizioni di cui all'*articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, si applicano dal 1° luglio 2008.	Ai sensi di legge (Finanziaria 2008), vengono modificati gli articoli 71 e 72 nel modo seguente: ***Art. 71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*** *1.Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere* ***bonariamente*** *ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione.* ***Art. 72 FORO COMPETENTE*** *1. Qualsiasi controversia che non si sia risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza del Foro di Treviso.* Anche l'art. 40 viene modificato nel modo seguente: ***Art. 40 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO*** *1. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità in ordine alla Revisione della Tariffa e/o alla Revisione del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure ~~di composizione~~ di cui ai successivi articoli 71 e 72.* **ACCOLTA**
3.1	ODERZO	*Art. 7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE* *4. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi.*	Il mantenimento sine die della responsabilità in capo agli Enti Locali per gli impianti consegnati non a norma non sia corretto e che il Comune risulti responsabile non oltre il 2012, indipendentemente dall'attuazione del Piano d'Ambito. Nota dell'ufficio: Si rinvia al parere alla osservazione 2.1 di MUSILE DI PIAVE.	Non ha senso fissare una qualsiasi scadenza temporale. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
3.2	ODERZO	*Art. 22 ESECUZIONE DEI LAVORI* *4. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 7giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.*	Fatti salvi i casi di emergenza, l'intervento su suolo pubblico deve essere subordinata a formale nulla osta da parte del Comune e la richiesta dovrà pervenire con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.	*Art. 22 ESECUZIONE DEI LAVORI* *4. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno ~~7~~ 10 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.* **ACCOLTA**
3.3	ODERZO	*Art. 71 CLAUSOLA COMPROMISSORIA* *1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione, essendo inteso che qualsiasi controversia riguardante la presente Convenzione, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.*	Non è opportuno prevedere il ricorso al Collegio Arbitrale, anche alla luce delle recenti modifiche normative intervenute, preferendo a quest'ultimo il ricorso al Giudice ordinario.	Vedi parere osservazione 2.7 di MUSILE DI PIAVE. **ACCOLTA**
3.4	ODERZO	*Art. 67 SANZIONE RISOLUTORIA* *2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:* *a. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;* *b. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti e per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia;* *c. in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.*	Eliminare la parola "grave"	Trattandosi di risoluzione contrattuale si ritiene che le deficienze debbano essere gravi e ripetute. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
3.5	ODERZO	*Art. 45 PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE CIVILI E INDUSTRIALI* *1. Il Gestore attua un Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle seguenti prescrizioni:* *a) per quanto riguarda le utenze fognarie civili, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto;* *b) per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto;* *2. Il Gestore predispone, altresì, due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto.*	Sostituire "civili" con la parola "domestici"	Appare corretta la sostituzione richiesta (vedi infatti l'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, ove si danno le definizioni di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali). **ACCOLTA**
4.1	VITTORIO VENETO	*Art. 3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO* *2: "L'affidamento della titolarità della gestione del S.I.I. è subordinata alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:* *a. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;* *b. del capitale interamente pubblico;* *c. del requisito dell'attività prevalente."*	Sembra fin da subito opportuno indicare che cosa si intende per "controllo analogo": vanno specificate con precisione come viene esercitato il "controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente" sul Gestore ovvero richiamati gli articoli della convenzione in merito.	Si veda la giurisprudenza in merito, in continua evoluzione sul vincolo di controllo analogo. **NON ACCOLTA**
4.2	VITTORIO VENETO	*Art. 7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE* *4: "Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi."*	Si prevede il possibile insorgere di gravi contenziosi tra Enti Locali, AATO e Gestore al momento della consegna delle opere e durante l'esercizio del servizio anche a distanza di anni dalla consegna. Si ritiene che il Piano d'Ambito nella fase di ricognizione delle opere abbia evidenziato eventuali anomalie su alcune opere ed i conseguenti interventi necessari per l'adeguamento. Quindi si propone: "Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi; il Gestore s'impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità al presente atto."	Vedi parere osservazione 2.1 di MUSILE DI PIAVE **PARZIALMENTE ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
4.3	VITTORIO VENETO	*Art. 11 RIPRISTINO ECONOMICO FINANZIARIO* *2. "L'Autorità interverrà, inoltre, per ripristinare l'equilibrio Economico e Finanziario, in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, ivi compresi i casi dipendenti da dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione ai sensi degli art. 60 e seguenti del presente atto."*	Appare paradossale che il Gestore scelto mediante affidamento in house e su cui si esercita il "controllo analogo" possa tenere un comportamento doloso, negligente o omissivo.	Deve essere garantita la continuità del servizio. Vedi parere osservazione 2.2 di MUSILE DI PIAVE. **NON ACCOLTA**
4.4	VITTORIO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *2. "Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto riguarda l'individuazione dei beni, delle opere e degli impianti di cui al precedente comma, fanno riferimento come inventario iniziale alla ricognizione delle opere allegata al Piano d'Ambito e già in atti presso l'Autorità d'Ambito. Il Gestore, con la collaborazione dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali interessati, provvederà ad aggiornare il suddetto inventario entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a seguito della verifica dell'effettiva consistenza dei beni (impianti, reti, pertinenze, etc.) del servizio affidato."*	Si ritiene di specificare che l'aggiornamento dell'inventario dovrà essere a spese del Gestore.	E' implicito. . **NON ACCOLTA**
4.5	VITTORIO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *3. "I Comuni di cui al primo comma del presente articolo si impegnano a fornire al Gestore le autorizzazioni per l'accesso, l'uso e la manutenzione di impianti ed opere del S.I.I. non ricadenti in aree pubbliche o interclusi. In merito a ciò i predetti Comuni, anche in fasi successive, si impegnano a regolarizzare tali situazioni con idonei atti di servitù, debitamente registrati e trascritti a cura e spese dei Comuni stessi."*	Si evidenziano che gli impegni (sia in termini di strumenti che di costi) potrebbero rilevarsi "gravosi" per i Comuni. Vi sono infatti una infinità di situazioni consolidate però "senza titolo". Si propone la "collaborazione" del Gestore.	La collaborazione del Gestore è implicita al fine di garantire il servizio. **NON ACCOLTA**
4.6	VITTORIO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *8. "Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo assenso del Gestore. Il suolo ed il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio."*	Si propone questa formulazione: "Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo parere del Gestore, con esclusione delle aree interessate dalle condotte. Il suolo e il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio. Sentito il parere del Gestore, resta nella facoltà degli enti proprietari di concedere l'utilizzo dei manufatti per l'eventuale installazione di antenne per la telefonia mobile, purché compatibile con il prioritario servizio idrico integrato."	Si ritiene che la gestione del suolo e sottosuolo nella disponibilità degli Enti Locali spetti agli stessi e che tuttavia per una ottimale gestione di tutti i sottoservizi gli Enti Locali concertino con i vari gestori eventuali nuovi collocamenti. In tal senso, la parola "assenso" viene sostituta con "parere obbligatorio". Circa l'eventuale installazione di antenne di telefonia mobile presso opere del S.I.I., si ritiene di non normare tali concessioni, lasciando agli Enti proprietari ed al Gestore di valutare caso per caso le eventuali richieste di concessione dei vari operatori telefonici. **PARZIALMENTE ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
4.7	VITTORIO VENETO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI* *9. "Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 8, le tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico sono pagati dal Gestore direttamente agli enti proprietari, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti."*	Si ritiene si faccia qui riferimento ad esempio a tutti i canoni di concessione in essere (attraversamenti e parallelismi con strade statali (ANAS), provinciali, con la rete ferroviaria, concessioni di derivazione della Regione (Genio Civile), locazioni di aree, servitù, …) relativamente a opere di presa, condotte acquedotto e fognatura, impianti e serbatoi ed altre opere in genere del servizio idrico integrato. Va meglio specificato: o si prevede il rimborso dei canoni ai Comuni, titolari delle concessioni, in quanto proprietari dei beni, ovvero si volturano tutte le concessioni in essere al Gestore, con però la seguente clausola: Le concessioni relative al S.I.I stipulate dal Gestore durante il periodo di affidamento dovranno essere volturate in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione di affidamento al successivo futuro Gestore, eventualmente individuato dall'Autorità di Ambito, o ai Comuni. La cosa è importante anche per le opere realizzate dal Gestore da qui alla scadenza naturale della convenzione (2037) e che saranno restituite ai Comuni proprietari. Ci sono poi le opere realizzate sul territorio di più Comuni (condotte acquedotto o fognarie) o a servizio di più Comuni pur se nel territorio di uno solo (opere di presa o impianti di depurazione). A chi compete la proprietà e le eventuali concessioni?	*Alla luce dell'osservazione presentata, si ritiene di modificare così il comma 9 dell'Art. 16:* *9. "Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 8, le tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico sono pagati* ***o rimborsati*** *dal Gestore direttamente agli enti proprietari, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti."* **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
4.8	VITTORIO VENETO	*Art. 22 ESECUZIONE DEI LAVORI* *4. "Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 7 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento."*	Si propone la seguente modifica ed integrazione: "Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 15 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento. A garanzia dell'esecuzione a perfetta regola d'arte degli stessi, il gestore s'impegna a sottoscrivere, e sottoscrive entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, apposita polizza fideiussoria del valore di Euro 500.000,00, dalla quale l'Autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi previsti nell'esecuzione dei lavori. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta dei Comuni, pena l'applicazione di una penalità pari all'importo dell'intera polizza fideiussoria dopo tre mesi di messa in mora senza esito." Vanno comunque concertati per tempo tra Gestore e Comune gli interventi di cui al Programma triennale /Elenco annuale delle opere del S.I.I. al fine di evitare per esempio interventi di posa di nuove condotte in strade appena asfaltate.	Le società operative sono già dotate della polizza RCT che copre i rischi derivanti da lavori eseguiti su suolo pubblico. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
4.9	VITTORIO VENETO	*Art. 29 SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE,ECT.* *1. "La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.* *2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio, sono a carico del Gestore, su richiesta e con oneri a carico del singolo Comune.* *3. Il Gestore provvede, compatibilmente con la garanzia dell'erogazione d'acqua ad uso potabile, alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti Locali.* *4. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito secondo i criteri di cui all'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006."*	Si ritiene che idranti, fontane, bocche di lavaggio, lavatoi esistenti essendo parte integrante della rete acquedottistica, come sottolineato al comma 1, debbano essere manutentati dal Gestore senza alcun onere per il Comune. E' fatta salva la richiesta del Comune di eventuali nuovi idranti, fontane, … : corretto infatti appare il costo a carico degli Enti Locali di eventuali nuove installazioni o per modifiche da questi richiesti. Circa i costi relativi alle quantità d'acqua fornite, l'art. 154 prevede la possibilità di modulare la tariffa: si chiede di valutare per gli idranti, le bocche di lavaggio, i lavatoi, … (la quasi totalità comunque sprovvista di contatore) un canone annuo forfetario. Lo stesso dicasi per tutte le utenze agli stabili comunali: venga introdotta una tariffa ad hoc, come fatto dall'AATO Alto Bellunese che prevede una quota fissa annua di Euro 8,00 ad utenza e per tutto il consumo una tariffa di 0,00 Euro/mc. Appare congruo tenuto conto che gli Enti locali sono rimasti solo nudi proprietari delle reti. Si evidenzia che le tariffe applicate ai Comuni da parte di altri Gestori di altri ATO sono assai agevolate rispetto a quelle approvate per i Comuni che si trovano a proprio carico (per legge, comma 4 art. 148 del D.Lgs. 152/2006) le spese di funzionamento dell'AATO.	*Si veda il parere all'osservazione 2.6 di Musile di Piave..* **PARZIALMENTE ACCOLTA** in quanto viene previsto un canone "contenuto" per idrante comprensivo della manutenzione ordinaria e degli eventuali consumi.
4.10	VITTORIO VENETO	*Art. 30*	*All'art. 30 della bozza sembra opportuno precisare la natura giuridica della "fognatura" di che trattasi, al fine di meglio individuare i diritti e gli obblighi da essa derivanti.*	Si rinvia alla legislazione e giurisprudenza: **NON ACCOLTA**
4.11	VITTORIO VENETO	*Art. 32*	*L'art. 32 sembra trattare operazioni di "smaltimento" di rifiuti liquidi, per le cui procedure sembra opportuno un esplicito richiamo alle condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs.152/2006.*	La legislazione è in continua evoluzione: **NON ACCOLTA**
4.12	VITTORIO VENETO	*Art. 36*	*All'art. 36 comma 6, pare opportuno specificare i termini e le modalità per la comunicazione al Gestore degli approvvigionamenti idrici autonomi.*	Sarà predisposto in documenti successivi, di dettaglio (in particolare il Regolamento di Fognatura). **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
4.13	VITTORIO VENETO	*Art. 58 VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI* *2. "I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D. Lgs. n. 152/2006; D. Lgs n. 626/1994 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se le opere sono previste dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione."*	Si richiama l'osservazione 2. richiamando quindi la proposta: "Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi; il Gestore s'impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità al presente atto."	Vedi parere osservazione 2.1 di MUSILE DI PIAVE **NON ACCCOLTA**
4.14	VITTORIO VENETO	*Art. 67 SANZIONE RISOLUTORIA* *1. In caso d'inadempienza di particolare gravità non dovuta a cause eccezionali, quando il Gestore non abbia erogato il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità d'Ambito potrà decidere la risoluzione della Convenzione. 2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:* *a. in caso di ~~ripetute~~ gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;* *b. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti e per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia;* *c. in caso di ~~ripetute~~ gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto."*	Si propone di togliere la parola "ripetute".	Trattandosi di risoluzione contrattuale si ritiene che le deficienze debbano essere gravi e ripetute. **NON ACCOLTA**
5.1	CODOGNE'	*Art. 2: DEFINIZIONI* *Nella presente Convenzione, ove il contesto non disponga altrimenti, la terminologia adottata è riferita alla tabella che segue.*	Nel proseguo si parla sia di "Autorità d'ambito" che di "Autorità": occorre coordinare i due termini. aggiungere a (*) "chiamata anche Autorità"	Nel testo sarà sempre precisato Autorità d'Ambito al fine di distinguerla da altre Autorità. **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.2	CODOGNE'	*Art. 6 DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO* *2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale ed il Servizio Idrico Integrato in particolare, le parti si riservano (*) la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del S.I.I., l'Autorità d'Ambito si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.*	Proposta: "… le parti si impegnano, nel rispetto degli obblighi di legge, ad adeguare…"	Se non vi è obbligo di legge, è lasciata la facoltà alle parti di adeguare il contenuto della convenzione e dei suoi allegati; viene proposto l'impegno delle parti. Appare sufficiente e più conveniente in quanto meno vincolante la semplice facoltà. **NON ACCOLTA**
5.3	CODOGNE'	*Art. 6 DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO* *3. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1 e dal successivo art. 64, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità d'Ambito, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento.*	Occorre precisare quali siano i requisiti minimi di collaborazione che si richiedono. Aggiungere un comma: 4. Di qualunque modifica al presente articolo ne deve essere data informativa a tutti i Comuni.	Appare opportuno che modi e tempi siano lasciati all'Autorità d'Ambito e sufficiente che il gestore assicuri <u>tutta</u> la collaborazione necessaria al trasferimento della gestione. Appare superflua l'introduzione del comma 4, poiché ogni modifica alla convenzione viene deliberata dall'Assemblea d'Ambito, costituita dai Sindaci dei Comuni. **NON ACCOLTA**
5.4	CODOGNE'	*Art. 7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE* *4: "Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi."*	All'atto della formulazione, in contraddittorio, del verbale di consistenza, è necessario che vengano evidenziate i limiti e le carenze degli impianti tali da essere causa di responsabilità gestionali. Mal si concilia un attività gestionale cui non faccia capo una responsabilità certa.	Vedi parere osservazione 2.1 di MUSILE Di PIAVE **PARZIALMENTE ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.5	CODOGNE'	*Art. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE* *2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio affidatogli, è obbligato al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di tutela della salute pubblica e di protezione dell'ambiente, ed in materia di affidamento d'appalti di lavori, servizi e forniture. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 31/2001, del D.P.R. n. 236/1988, del D.P.C.M.0 4.03.1996, del D.M. 01.08.1996, del D.P.C.M. 29.04.1999, del D. Lgs. n. 152/2006, del D.M. 06.4.2004, n. 174, del D. Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 554/1999, della L.R. n. 27/2003, e delle loro successive modifiche e integrazioni.*	Evitare riferimenti normativi puntuali tenuto conto della durata dell'affidamento.	E' bene precisare il quadro di riferimento legislativo attuale: in chiusura del comma sono peraltro indicate le possibili "successive modifiche ed integrazioni" delle leggi citate. **NON ACCOLTA**
5.6	CODOGNE'	*Art. 9 OBBLIGHI DELL'AUTORITA'* *7. Il Gestore ha l'obbligo di prestare anche tramite le proprie società operative, idonee garanzie finanziarie e assicurative, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e in ogni modo da danni causati all'Autorità d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.*	"idonee garanzie finanziarie e assicurative": cosa e per quanto è ritenuto idoneo?	Le Società operative, già gestori salvaguardati, sono già dotate di polizze assicurative. Si veda inoltre l'art. 65 della Convenzione, che prevede e quantifica in Euro 3.000.000,00 la garanzia fidejussoria. **NON ACCOLTA** Viene tolta la parola "finanziarie", in quanto delle garanzie finanziarie si tratta al successivo art. 65.
5.7	CODOGNE'	*Art. 10 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO* *1. Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'Equilibrio Economico – Finanziario del Gestore per l'intera durata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 151, comma 2, lett . c) del D. Lgs. n. 152/06, definito dal rispetto degli indici di cui all'allegato "Piano Economico – Finanziario" (Allegato 2), fino allo scadere dell'affidamento.*	L'allegato 2 è lo stesso citato come allegato 2 all'art. 12 comma 1: proposta allegato 2. b)	**ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.8	CODOGNE'	*Art. 10 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO* *2. Le parti convengono che l'Equilibrio Economico Finanziario dell'affidamento della presente convenzione si realizza solo e se i seguenti indici per ciascuna Data di Calcolo ricadono negli intervalli indicati nell'Allegato "Piano Economico – Finanziario" :* *a. T.I.R.: Tasso Interno di Rendimento;* *b. Rapporto mezzi propri e indebitamento bancario;* *c. ADSCR: Annual Debt Service Cover Ratio.* *L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico – Finanziario.* *Resta inteso che le successive modifiche al Piano d'Ambito devono sempre essere redatte nel rispetto del vincolo prioritario dell'Equilibrio Economico-Finanziario.*	Occorre avere un adeguato supporto di conoscenza per comprendere l'esatta portata dell'art. 2 comma 2 (ad es. ADSCR). Proposta: esplicitare fornendo tutti gli elementi utili e necessari per la comprensione del contenuto.	Si veda per i dettagli il piano economico finanziario allegato 2. b) alla convenzione. **NON ACCOLTA**
5.9	CODOGNE'	*Art. 11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO* *2. L'Autorità interverrà, inoltre, per ripristinare l'equilibrio Economico e Finanziario, in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, ivi compresi i casi dipendenti da dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione ai sensi degli 0 e seguenti del presente atto.*	"negligenza o omissione": sostituire con "colpa"	Viene modificato il comma 2 dell'art. 11 nel modo seguente: 2. **Al fine di assicurare la continuità del servizio,** l'Autorità interverrà, inoltre, per ripristinare l'equilibrio Economico e Finanziario, in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, ivi compresi i casi dipendenti da dolo **o colpa** ~~, negligenza o omissione~~ del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione ai sensi degli 0 e seguenti del presente atto. Benchè il Gestore abbia avuto il servizio con un affidamento "in house" (con il vincolo del controllo analogo), va tutelato in ogni caso il servizio e quindi la sua sostenibilità economico-finanziario. **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.10	CODOGNE'	*Art. 13 CONTROLLI TECNICI E CONTABILI. ISPEZIONI* *1. Il Gestore consente l'esecuzione, all'Autorità d'Ambito e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che siano ritenute opportune o necessarie, in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta d'accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o d'ispezione e, qualora ricorrenti, le ragioni d'urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.* *Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo Normalizzato e di quelle contenute nella presente Convenzione e in un apposito disciplinare. Tale documento denominato "Sistema di Rendicontazione" sarà elaborato entro il termine di cui al successivo art. 51*	Si ignora il contenuto del disciplinare. Non si riesce a comprendere perché non si sia fin da subito elaborato ed allegato. Il mancato rispetto del termine ovvero il mancato accordo non incide sull'affidamento ma solo sul dovere-potere di controllo. Si ritiene essere questo un elemento essenziale dell'affidamento perché l'unica cosa che rimane ai "titolari del servizio" è il Controllo.	La mancanza del documento (disciplinare denominato "Sistema di rendicontazione") non inficia i principi sanciti dal metodo Normalizzato e dalla Convenzione. La consistenza di tale documento, peraltro, non ha consentito la sua redazione unitamente alla convenzione. Si osserva infine che tale documento deve essere elaborato concordemente tra le parti (art. 51). **NON ACCOLTA**
5.11	CODOGNE'	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI*	Occorre avere la ricognizione come base di partenza. Occorre che il gestore entro tre anni dall'avvio della gestione fornisca al singolo comune ed all'ATO un rilievo aggiornato delle reti, in adeguata scala, impegnandosi a tenerlo aggiornato anche su supporto informatico condiviso e calato sia su impianto cartografico catastale sia su impianto cartografico urbanistico e toponomastico.	Si veda in tal senso l'art. 43 Programma di rilievo delle reti e degli impianti, che si ritiene esaustivo dell'osservazione. **NON ACCOLTA**
5.12	CODOGNE'	*Art. 18 PERSONALE* *5. Per ragioni di natura amministrativa, ed in particolare nel primo periodo d'affidamento anche in attesa del trasferimento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e loro consorzi allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del Servizio Idrico Integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, con particolare riferimento al momento di interrelazione con l'utenza, al fine di agevolare al massimo l'utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. In tal caso, il Gestore si impegna a fornire all'Autorità d'Ambito un elenco delle prestazioni richieste e delle relative modalità di remunerazione.*	Occorre avere una esemplificazione.	Si rinvia alla legislazione vigente ed in particolare ai contratti collettivi nazionali. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.13	CODOGNE'	*Art. 22 ESECUZIONE DEI LAVORI* *4. "Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 7 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento."*	Se trattasi di mera ordinaria manutenzione il termine di 7 giorni può essere sufficiente. Diverso è il discorso se trattasi di lavori di tipo strutturale per il quale è necessario un diverso coordinamento. A titolo esemplificativo il rifacimento di una condotta adduttrice può e deve essere coordinato con altri interventi del Comune nel senso che se il comune o il gestore devono intervenire è bene che all'atto della programmazione ci sia una reciproca informazione con l'intento di non eseguire i lavori (es. asfaltatura di una strada) poi vanificati per la realizzazione successiva di una condotta adduttrice. Occorre un certo possibile coordinamento degli interventi.	Non pertinente: si veda la programmazione prevista dal Piano degli Interventi ed in particolare il Piano Triennale delle opere e l'Elenco Annuale delle opere. **NON ACCOLTA**
5.14	CODOGNE'	*Art. 23 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI – LOTTIZZAZIONI* *3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comunicate dai Comuni al Gestore, comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all'Autorità d'Ambito le opportune varianti al piano d'ambito, per la necessaria approvazione preventiva.*	Qualora la programmazione urbanistica generale o attuativa preveda interventi che comportino una richiesta di servizi idrici integrati di una certa rilevanza è bene che in fase revisionale venga verificata la capacità tecnica di erogazione del servizio. Tutto ciò al fine di programmare gli interventi al gestore e/o porre il comune in condizione di chiedere ai soggetti che intervengono sul territorio adeguamenti o soluzioni alternative. Deve essere ben chiaro un concetto: qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di potenziamento delle condotte adduttrici di distribuzione al fine di garantire una adeguata capacità distributiva del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche.	Viene aggiunto all'art. 23 il comma 4 seguente: "*Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche."* **ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.15	CODOGNE'	*Art. 27 QUALITA' DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENZA* *1. I livelli di qualità del servizio rappresentano gli standard generali, di natura tecnica, economica ed organizzativa, che caratterizzano l'erogazione del S.I.I. e sono definiti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella presente convenzione.* *2. Il Gestore si impegna a verificare i livelli di qualità del servizio anche con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli Utenti, trasmettendone i risultati e le relative procedure all'Autorità d'Ambito.* *3. Il rapporto tra il Gestore e gli Utenti è regolato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; documenti adottati dal Gestore entro 6 mesi dall'affidamento del servizio ed approvati dall'Autorità d'Ambito. La Carta del Servizio Idrico Integrato, in particolare, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.*	La Carta del Servizio deve essere formalizzata dall'Ato di concerto con il gestore e per questo deve essere vincolante. Deve rappresentare la regola cui deve tenersi il gestore. Pertanto nel caso in cui fosse dal gestore disattesa deve costituire grave deficienza tale da condurre in caso di reiterata vidimazione, alla risoluzione della convenzione. Parimenti dicasi per il regolamento di servizio fatta salva quella parte dello stesso che rappresenta lo svolgimento naturale della capacità-dovere gestionale del gestore del servizio. Anche gli interventi che rappresentano doveri per il gestore devono essere di competenza dell'ATO fatta salva però quella parte del regolamento che deve/può essere di competenza del gestore e su cui comunque si deve pronunciare l'ATO. Si deve considerare che l'utente trova tutela esclusivamente nel contratto di fornitura del servizio che non viene peraltro fornito ih regime di concorrenza. Perdurando la convenzione non vi sono altri soggetti sul territorio che possano erogare tali servizi. Tutela massima del cittadino utente. Tutela massima della possibilità di controllo da parte dell'ATO.	Non pertinente in questa sede. **NON ACCOLTA** Tuttavia sarà tenuta in considerazione durante la redazione dei documenti indicati.
5.16	CODOGNE'	*Art. 28 ACQUE NON POTABILI* *1. L'eventuale distribuzione, con rete separata, di acqua non potabile, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata e di quanto previsto nell'apposito regolamento da adottarsi all'uopo.*	Non è dato di conoscere le potenzialità di tale servizio.	In effetti sul territorio dell' ambito sono presenti reti di acqua non potabile (tipo acquedotti rurali) e quindi è corretto prevedere tale fattispecie con un apposito articolo. **NON ACCOLTA**
5.17	CODOGNE'	*Art. 29 SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE, ECT.* *4. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito secondo i criteri di cui all'art. 154 del D. Lgs. n. 152/2006.*	Non si comprende l'esclusione per gli impianti ubicati presso i privati e le modalità di fatturazione poiché la bocca antincendio non è dotata di contatore.	Non sono esclusi: alcuni sono dotati di contatore, altri sono a forfait. E' comunque prevista una tariffa per le utenze antincendio private. Gli impianti antincendio privati troveranno apposita disciplina nel Regolamento del servizio acquedotto, di cui all'art. 47 della Convenzione. **NON ACCOLTA**
5.18	CODOGNE'	*Art. 33 LIVELLI DI SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO*	La progettualità organizzativa del servizio se si trattasse di un appalto sarebbe senz'altro un elemento di valutazione dell'offerta. Deve essere preventivamente (prima dell'affidamento/stipula della convenzione) fornito dal gestore e approvato, integrato e monitorato costantemente dall'ATO.	Esistono già le Carte di Servizio degli attuali gestori salvaguardati, che fissano i livelli di servizio e che restano in vigore (vedi art. 73 DISPOSIZIONI TRANSITORIE) fino all'emanazione della nuova Carta e dei nuovi Regolamenti del S.I.I.. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
5.19	CODOGNE'	*Art. 34 MODALITA' D'ALLACCIAMENTO AI SERVIZI*	Costo allacciamenti a carico dell'utente (anche per la fognatura): è rilevante la differenza con l'utente che ha già l'allacciamento predisposto. Costi aggiuntivi di rifacimento stradale.	Sarà il capitolato a stabilire modalità esecutive degli allacciamenti e loro costi e contributi a carico del privato, secondo le modalità stabilite d'Autorità. **NON ACCOLTA**
5.20	CODOGNE'	*Art. 74 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.* *1. Le parti considerano i documento allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale del presente Contratto:* *Allegato 1 - Perimetro del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento;* *Allegato 2 - Piano d'Ambito:* *a) Piano Tariffario,* *b) Piano Economico – Finanziario,* *c) Piano degli Interventi;* *Allegato 3 - Elenco delle passività pregresse*	L'allegato 2 è in realtà composto da tre allegati: nei richiami degli articoli della convenzione è opportuno fare specifico richiamo al tipo di allegato nella sostanza: di cui al piano d'ambito allegato 2); oppure di cui al piano finanziario allegato 2a); oppure di cui al piano economico-finanziario allegato 2b); oppure di cui al piano degli interventi 2c).	Si modifica come segue: *Art. 74 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.* *1. Le parti considerano i documento allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale del presente Contratto:* *Allegato 1 - Perimetro del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento;* *Allegato 2 - Piano d'Ambito:* ***2. a)** Piano Tariffario,* ***2. b)** Piano Economico – Finanziario,* ***2. c)** Piano degli Interventi;* *Allegato 3 - Elenco delle passività pregresse* Così anche nelle definizioni all'art. 2. **ACCOLTA**
6.1	JESOLO	*Art. 4 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO* *1. Il Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) oggetto dell'affidamento è costituito, ai sensi della normativa vigente, "dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue", e comprende, altresì, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, non escluse le attività di esproprio se delegate.*	Il servizio idrico integrato include l'affidamento del servizio di fognatura e depurazione acque "reflue": Si propone che tale definizione debba essere precisata comprendendo la rete di raccolta, collettamento e scarico delle acque meteoriche previo eventuale trattamento (prima pioggia), in quanto da sempre considerata parte integrante della rete comunale ed oggetto di progettazione unitaria.	Non fanno parte del S.I.I., se non con esclusione delle acque di prima pioggia, malgrado in taluni casi in fase di realizzazione sia necessario prevedere la loro posa contemporanea e sinergica. **NON ACCOLTA**
6.2	JESOLO	Art. 7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE *4. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi.*	Si ritiene che il gestore e la collegata ed inscindibile Società Operativa debba assumere la responsabilità verso terzi utenti in ogni caso in quanto soggetto incaricato della gestione ma anche dell'adeguamento strutturale del sistema fognario, mediante l'attuazione del Piano d'Ambito ed allegato Piano Pluriennale degli Interventi. Il Gestore concessionario segnalerà all'ATO le necessità operative di adeguamento delle opere e conseguentemente del Piano.	Vedi parere osservazione 2.1 di MUSILE Di PIAVE **PARZIALMENTE ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
6.3	JESOLO	*Art. 11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO*	Si propone che ai fini dell'equilibrio economico finanziario sia introdotto un correttivo per assicurare le risorse anche per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o completamento di linee preesistenti, tenendo presente che la ricognizione degli impianti, per la sua finalità programmatoria di scala maggiore, non può intendersi completa delle linee secondarie e/o sbracci di linee principali, ancorché non rilevabili od evidenziate in sede di ricognizione. Il Piano d'Ambito comprende le macro opere e non le opere minori.	Per manutenzione straordinaria si intendono i costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione, che si traducono in un aumento significativo e tangibile di capacità, o di produttività, o di sicurezza, o di vita utile. Pertanto, tali spese non possono essere imputate direttamente tra i costi di esercizio ma vanno capitalizzate ad incremento del valore dei beni che le hanno incorporate ed ammortizzate negli anni. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi nel piano degli interventi con la previsione di un importo forfetario annuo pari a € 1.500.000 per l'intero territorio di Piave Servizi S.c.r.l.. Alla luce di quanto sopra, è previsto dall'art. 39 comma 4: "*Resta inteso che, in sede di revisione, l'Autorità d'Ambito al fine di verificare l'effettivo capitale investito, di cui alla lettera a), considera:* ▪ *… (omissis);* ▪ *le manutenzioni straordinarie realizzate, sia su beni di proprietà che su beni in concessione, necessarie a garantire l'efficienza degli stessi;* ▪ *… (omissis)."* **NON ACCOLTA**
6.4	JESOLO	*Art. 12 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI* *1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi, di cui all'allegato 2 al presente atto, reperendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al piano finanziario d'ambito, ed assumendone gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative.* *2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni d'efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.*	Si ritiene necessario un maggior dettaglio degli interventi previsti, al fine di mantenere le opere necessarie al servizio in condizioni d'efficienza sopra e sottosuolo, specificando che tale condizione deve riguardare non solo la funzionalità idraulica, ma anche le condizioni statico-strutturali e di finitura superficiale dei manufatti.	Si veda il Piano degli Interventi ed in particolare il Piano Triennale delle opere (POT), l'Elenco annuale… **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
6.5	JESOLO	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI*	Si richiede che sia definito lo schema tipo per la concessione in uso gratuito al gestore dei beni, opere e impianti di proprietà dell'Ente Locale necessari all'erogazione del S.I.I., ovvero che tale schema sia definito di comune accordo tra Comune e Gestore, nonché precisare che la concessione si perfezionerà con la sottoscrizione dell'atto stesso da parte dei soggetti interessati entro un termine stabilito	Si ritiene sufficiente l'atto di ricognizione del Piano d'Ambito e l'aggiornamento di cui al comma 2 da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula della convenzione e l'aggiornamento annuale di cui al comma 4. **NON ACCOLTA**
6.6	JESOLO	*Art. 22 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI* *1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore (*), al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate risultino non conformi al Piano d'Ambito, o alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri), e saranno gestite da e sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti Locali e/o soggetti privati che le hanno commissionate.*	aggiungere "d'intesa coi Comuni"	E' implicito. **NON ACCOLTA**
6.7	JESOLO	*Art. 24 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI*	Il programma pluriennale degli interventi contenuto nel Piano è rigido. Si propone che lo stesso possa avere un valore strategico lasciando al gestore il dettaglio degli interventi d'intesa coi Comuni.	E' fondamentale l'esercizio di controllo da parte dell'AATO. **NON ACCOLTA**
7.1	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI FOGNATURA "SINISTRA PIAVE"	*Art. 16 INVENTARIO DEI BENI*	Dopo la parola Comuni, aggiungere "e loro Consorzi" (1°, 3°, 5°, 6° e 8° comma art. 16).	**ACCOLTA**
7.2	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI FOGNATURA "SINISTRA PIAVE"	*Art. 17 CONCESSIONI ESISTENTI*	Vedi nota "Consorzio Intercomunale di Fognatura" di Codognè: (*) "e loro Consorzi"; depuratore di Cordignano gestito da CST srl di Pordenone fino al 2014.	Non si tratta di una concessione, ma di un contratto d'appalto. **NON ACCOLTA**

NR. PARZ.	ENTE	*RIFERIMENTO CONVENZIONE*	OSSERVAZIONI	PARERE
8.1	NOVENTA DI PIAVE	Piano degli Interventi	Il collegamento del depuratore di Noventa a quello di San Donà è previsto dal Piano degli Interventi nel 2028-2029: si richiede, come già fatto con nota del 15.11.2007 di anticipare il più possibile stante l'elevato carico urbanistico in corso di realizzazione generato dal nuovo PRGC approvato nel 2002. (prot. 305 del 9.1.2008 –prot. AATO 74 del 17.1.2008).	E' necessario fare riferimento alle priorità indicate nel Piano d'Ambito e nel Piano degli Interventi che si articolerà nel Piano triennale delle opere e nell'Elenco annuale che sono soggetti ad aggiornamento e modifica come anche previsto dall'art. 24 della convenzione. **NON ACCOLTA**.